

Centro Studi Cafasso

Consulenza Amministrativa del Lavoro

80122 Napoli – Viale Antonio Gramsci, 15

Tel. 081/2461068 - Fax 081/2404414 – Email info@cafassoefigli.it

Napoli, li 1° dicembre 2004

Circolare informativa n° 32/2004

A tutte le Aziende Assistite
Loro sedi

“La Riforma delle Pensioni”.

Lo scorso 21 settembre è stata pubblicata sulla Gazzetta Ufficiale la legge di riforma del sistema pensionistico.

Così come verificatosi per la “Riforma Biagi”, la stessa legge, al fine di essere completamente operativa, necessiterà di decreti attuativi che ne rendano applicabili tutte le nuove modalità e caratteristiche peculiari introdotte dalla novella normativa.

In ogni caso, nell’ottica dell’aggiornamento ma anche in uno spirito analitico e sintetico, soprattutto in virtù della complessità della materia trattata, si indicano qui di seguito, le essenziali linee guida che la Riforma si propone:

- **attuare il graduale innalzamento dell’età pensionabile;**
- **sviluppare la previdenza complementare;**
- **eliminare progressivamente il divieto di cumulo tra pensioni e redditi di lavoro;**
- **adottare nuovi principi per la totalizzazione dei periodi assicurativi,**

Benchè l’efficacia legislativa si è avuta con decorrenza dallo scorso 6 ottobre 2004, la Riforma entrerà a pieno regime a decorrere dal 1° gennaio 2008.

Ciò che nella sostanza avrà un suo ruolo determinante, nel lasso di tempo compreso tra la data del 6 ottobre 2004 ed il 31 dicembre 2007, è **la istituzione del cosiddetto “superbonus” da erogarsi ai lavoratori che intenderanno posticipare la propria collocazione in quiescenza, proseguendo l’attività lavorativa pur avendo maturato i requisiti per l’accesso alla pensione.**

L’esercizio della facoltà e quindi dell’opzione da parte del lavoratore, immediatamente applicabile, è esercitabile dallo stesso a condizione che abbia raggiunto i requisiti per l’accesso alla pensione di anzianità **(35 anni di contributi e 57 di età anagrafica, oppure 40 anni di contributi indipendentemente dall’età anagrafica).**

Il datore di lavoro, continuando a mantenere in servizio il soggetto con tali requisiti che, su richiesta del lavoratore, dovranno essere appositamente certificati dall’INPS, provvederà a riconoscere al soggetto in parola l’eventuale importo per contribuzione previdenziale dovuta all’INPS che, per effetto dell’innovata normativa, non sarà più dovuta all’Istituto stesso (32,70% del lordo erogato al lavoratore).

Riteniamo che sicuramente la concreta applicazione normativa, nel tempo e ben presto, creerà i presupposti per dipanare i tanti e forti dubbi che in sede di prima applicazione sono sorti e continueranno a sorgere.

Come di consueto, avremo modo e per quanto possibile, di seguire e monitorare ogni e qualsivoglia sviluppo sull’argomento.

Cordiali saluti.

Centro Studi Cafasso